

REGOLAMENTO (CEE) N. 3611/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

relativo all'apertura ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo di carta da giornale (1990) e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3379/89 (1), ha aperto per il 1990 un contingente tariffario comunitario contrattuale di carta da giornale, il cui volume iniziale di 650 000 tonnellate è stato aumentato di 30 000 tonnellate con regolamento (CEE) n. 3230/90 (2); che, visti i dati economici attualmente disponibili, è indubbio che il volume totale di detto contingente non potrà coprire i fabbisogni d'importazione complessivi dai paesi terzi fino al 31 dicembre 1990; che, tenendo conto di quanto precede e delle possibilità supplementari offerte dalla produzione comunitaria, il volume dei fabbisogni non coperti dal contingente può essere valutato a 50 000 tonnellate; che è interesse della Comunità prevedere l'ammissione con dazio nullo di tale quantitativo, aprendo un nuovo contingente tariffario autonomo;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detto contingente nonché l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al suo esaurimento;

che occorre prendere provvedimenti atti a garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive accertate; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° novembre al 31 dicembre 1990 il dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi del prodotto sottolencato è sospeso ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo contingente (in tonnellate)	Aliquota dei dazi (in %)
09.2801	4801 00 10	Carta da giornale (1)	50 000	0

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni della carta da giornale che già beneficiano dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

4. Gli Stati membri possono imputare al contingente tariffario in questione le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta

da giornale riportata nella nota complementare 1 del capitolo 48 e che rientrano nel codice NC 4801 00 90.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere le disposizioni amministrative atte a garantirne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa

(1) GU n. L 326 dell'11. 11. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 5.